

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE, IL DINIEGO E LA REVOCA DEI CONTRIBUTI

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2011, N. 14

“INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE”

1 PREMESSA

Gli aiuti previsti dalla legge regionale 14/2011 sono concessi ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014.

2 DEFINIZIONI

1. Secondo l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, si definiscono:

a) “**ricerca industriale**”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) “**sviluppo sperimentale**”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) “**innovazione di processo**”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

2. Secondo le *Linee guida per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione* del Manuale di Oslo, 3^a edizione (2005), redatto a cura dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), si definiscono:

d) **“innovazione”**: l’implementazione di un prodotto (sia esso un bene o un servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne.

Il requisito minimo richiesto ad un’innovazione è che il prodotto, processo, metodo di marketing o metodo organizzativo sia nuovo oppure considerevolmente migliorato per l’impresa.

Caratteristica base di un’innovazione è che essa deve essere stata implementata:

- un prodotto, nuovo o migliorato, è considerato implementato quando viene introdotto nel mercato;
- i nuovi processi, metodi di marketing o metodi organizzativi si intendono implementati quando vengono effettivamente utilizzati nelle attività dell’impresa;

e) **“innovazione di prodotto”**: l’introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d’uso o in altre caratteristiche funzionali.

3. **“Microimprese e piccole imprese”**: sono quei soggetti, iscritti nel registro delle imprese, che, soddisfano i requisiti indicati nell’Allegato I, del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, cui si rimanda per la definizione.

4. **“Liberi professionisti”**: sono lavoratori autonomi, non dipendenti o subordinati, che svolgono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente assoggettate ad una precisa e rigorosa disciplina professionale.

5. Altre definizioni:

l) **“prototipazione”**: sviluppo del primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive (specialmente con riferimento a congegni e macchine), costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale, suscettibile di collaudi e perfezionamenti allo scopo di migliorarne le prestazioni e aumentarne la sicurezza, su cui sarà basata poi la costruzione in serie;

m) **“ingegnerizzazione”**: l’attività svolta per modificare le specifiche di progetto in specifiche di produzione che consentono di trasformare le materie prime in un prodotto finito;

n) **“industrializzazione”**: processo che consiste in profonde trasformazioni delle strutture economiche determinate dal rapido sviluppo dell’industria (intesa come complesso delle attività consistenti nel produrre o nel trasformare beni materiali), favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti sostanziali di produttività;

o) **“sede operativa”**: unità locale, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale; in essa si svolge il processo produttivo e si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulla presente legge;

p) **“contratto di rete”**: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

3 INTENSITA’ E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.

1. L’azione della legge, finalizzata a promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative, si attua per mezzo della concessione di contributi (in conto esercizio e/o in conto capitale) di intensità pari al 40% delle spese previste per la realizzazione dei piani di sviluppo.

2. L’intensità di cui al comma 1 è incrementata nella misura del 10% per le imprese che, al momento della presentazione della domanda, dimostrino di avere stipulato un contratto di rete nel quale almeno un obiettivo sia funzionale alla realizzazione del piano di sviluppo.

3. L'intensità di cui al comma 1 è incrementata nella misura massima del 20% per i piani di sviluppo che prevedono, alla loro conclusione, un incremento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, nella misura del 5% per ciascuna unità di personale aggiuntiva rispetto a quelle in organico al momento della presentazione della domanda.
4. L'intensità del contributo non può comunque superare il 60% delle spese previste per la realizzazione dei piani di sviluppo.
5. Nei limiti degli specifici stanziamenti delle risorse, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non possono superare i seguenti limiti complessivi di importo:

SETTORE IN CUI OPERA PREVALENTEMENTE L'IMPRESA E IN CUI SI SVOLGE IL PIANO	LIMITE COMPLESSIVO CONTRIBUTO	LIMITE COMPLESSIVO ANNUO CONTRIBUTO
Energia: Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/tri-generazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali, Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia, Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse e per la produzione di energia (produzione di biocarburanti), Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive, Servizi di energy management, Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti.	150.000	75.000
Edilizia sostenibile e bio edilizia: Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica, Bio-edilizia, architettura bio-climatica e nuovi materiali, Automazione di edifici, Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti.	150.000	75.000
Produzioni "green": Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità, reti tra produttori, reti tra produttori e strutture ricettive.	150.000	75.000
Ambiente e ecosistemi: Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna, Sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane compromesse, Tecnologie per il trattamento dei rifiuti, Tecnologie per il trattamento dei reflui animali.	150.000	75.000
Produzioni specializzate per la montagna .	100.000	50.000
Lavorazione di acciai speciali.	100.000	50.000
Lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche.	100.000	50.000
Componentistica e prodotti del settore automotive.	100.000	50.000
Apparecchiature elettroniche e microelettroniche.	100.000	50.000
Dispositivi ICT.	100.000	50.000
Comprensori sciistici: Sistemi e applicazioni per dispositivi mobili per biglietteria e controllo accessi, info e prenotazioni sui comprensori, reti tra operatori.	50.000	25.000
Alte Vie/Sistema dei Rifugi: Sistemi e applicazioni per dispositivi mobili per escursionisti e per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche.	50.000	25.000
Sicurezza e Monitoraggio del Territorio: Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o biosensori, Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il trattamento di dati telerilevati, Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori, Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure, Sistemi di early-warnings.	50.000	25.000
Sistemi e applicazioni di public digital services.	50.000	25.000
Reti di public WIFI, Network su reti esistenti, Soluzioni ICT applicate ai beni culturali, Applicazione e tecnologie per l'efficientamento di reti di illuminazione pubblica e per la fornitura di nuovi servizi.	50.000	25.000

6. Nel caso in cui il beneficiario non svolga l'attività prevista dal piano di sviluppo durante l'intero anno (piano di sviluppo infrannuale) il limite annuo del contributo è determinato mediante il

prodotto tra il numero dei mesi in cui si svolge l'attività e il limite mensile del contributo, pari ad un dodicesimo del limite annuale sopra indicato.

7. Ai fini di cui al comma 6, il primo e l'ultimo mese saranno computati qualora nei medesimi siano effettuate attività per un periodo pari o superiore a 15 giorni.

4 SOGGETTI BENEFICIARI.

1. Possono accedere ai contributi le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese e microimprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.
2. Possono accedere ai contributi anche i liberi professionisti "in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni".
3. Sono considerate imprese innovative le imprese che, alternativamente:
 - a. possono dimostrare, con una valutazione effettuata da un esperto esterno, che svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - b. possono dimostrare che i costi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo, oppure, nel caso di start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso certificata da un revisore dei conti esterno.
Ai fini di cui alla lettera a) per esperto si intende un soggetto iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice o ad un Albo professionale che sia in posizione di indipendenza rispetto all'impresa.
La dimostrazione del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) deve essere indicata nella Nota integrativa al bilancio oppure deve essere attestata da un revisore legale dei conti esterno.
4. I soggetti beneficiari devono, al momento della concessione del contributo, essere costituiti da non più di 5 anni e, al momento della presentazione della domanda, essere iscritti al Registro delle imprese ed operativi da non meno di 6 mesi.
5. I soggetti beneficiari devono, al momento della presentazione della domanda, avere sede operativa in Valle d'Aosta.
6. Per le imprese prive di sede operativa in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento della prima erogazione (anche in caso di anticipo) del contributo e risultare dalla visura camerale.
7. Il piano di sviluppo oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato prevalentemente nel territorio della regione Valle d'Aosta e i relativi investimenti devono essere localizzati prevalentemente nel territorio della regione Valle d'Aosta.
8. Gli strumenti e le attrezzature finanziati dovranno essere mantenuti nella sede operativa in Valle d'Aosta per almeno 3 anni dopo il termine del piano di sviluppo.
9. Sono escluse dai benefici le imprese:
 - che sono in liquidazione volontaria o in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014;
 - che non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
 - che non hanno restituito, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo di un contributo concesso ai sensi della l.r. 14/2011 e successivamente revocato;

- che operano nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata alla Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, prima dell'avvio del piano di sviluppo, in via telematica, per mezzo di posta elettronica certificata.

Nelle more del perfezionamento del formulario per la presentazione online sul sistema informativo SISPREG2014 delle istanze, la domanda di agevolazione da parte dell'impresa potenziale beneficiaria deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web della Regione, www.regione.vda.it, canale tematico "Imprese industriali, artigiane e cooperative".

Per avvio del piano di sviluppo si intende l'«avvio dei lavori», cioè la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - nome e dimensione dell'impresa;
 - descrizione del piano di sviluppo, comprese le date di inizio e di fine del medesimo;
 - ubicazione della realizzazione del piano di sviluppo;
 - elenco dei costi del piano di sviluppo;
 - tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per l'attuazione del piano di sviluppo.
3. La domanda deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della l.r 14/2011 e contenere il piano di sviluppo.
4. Il piano di sviluppo deve individuare gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa, dimostrare la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria, riportare le previsioni di spesa.
A tal fine il piano di sviluppo deve contenere obiettivi di crescita misurabili, relativi a ciascun anno del medesimo, in merito a: fatturato, occupazione, attivo immobilizzato.
5. Il piano di sviluppo deve:
 - essere caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo (secondo le definizioni di cui all'art. 2);
 - essere mirato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata;
6. Il piano di sviluppo deve avere ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, di cui al comma 7, mediante il sostenimento di costi, di cui al comma 8, per un importo complessivo di spese non inferiore a 50.000 euro.
7. Il programma di investimento può avere ad oggetto l'acquisizione di:
 - impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del piano;
 - brevetti e licenze;
 - know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
 - consulenze specialistiche.
8. I costi devono riferirsi ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione, industrializzazione e devono riguardare:
 - quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del piano;

- materiali;
 - costi del personale dipendente o distaccato;
 - costi relativi a personale in collaborazione;
 - licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;
 - servizi di incubazione di impresa;
 - consulenze specialistiche.
9. Il piano di sviluppo deve avere durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni. Il richiedente deve indicare la durata del piano, espressa in mesi.
10. I richiedenti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestino:
- di non essere in liquidazione volontaria o in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - di avere restituito i contributi concessi ai sensi della l.r. 14/2011 e successivamente revocati;
 - di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione in loro godimento.

6 ISTRUTTORIA

1. La struttura regionale effettuerà l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e svolgerà:
- il controllo del possesso del requisito di piccola impresa o microimpresa;
 - la verifica della completezza della documentazione;
- e, entro 10 giorni dalla presentazione delle domande, trasmetterà copia del/i bilancio/i di esercizio o della certificazione del revisore legale dei conti a Finaosta S.p.A. al fine di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), comma 3 dell'art. 2 della l.r. 14/2011.
2. Finaosta S.p.A. effettuerà tale verifica e ne trasmetterà l'esito alla struttura regionale entro 10 giorni.
3. In caso di parere positivo, la struttura regionale trasmetterà, entro 15 giorni, copia della domanda:
- a Finaosta S.p.A. per acquisire un parere relativo alla sostenibilità del piano di sviluppo in relazione alla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente il contributo.
- A tal fine, il parere conterrà un giudizio di sintesi, secondo il seguente modello:

<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio</i>
Valutazione economico-finanziaria dell'impresa	0-15
Sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo	0-15
Presenza del rating di legalità previsto dalla legge 24 marzo 2012, n.27, art. 5-ter e successive disposizioni e modificazioni	5
Iscrizione nel registro delle imprese come start up innovativa (decreto legge 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni)	5

Il parere sarà negativo sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 20 punti, sia nel caso in cui, relativamente ai criteri di valutazione "*Valutazione economico-finanziaria dell'impresa e Sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo*", sia inferiore a 10 punti.

Il parere positivo potrà contenere eventuali raccomandazioni cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del piano di sviluppo;

- all'esperto (oppure agli esperti, sino ad un massimo di tre, nel caso di valutazioni particolarmente complesse), competente per gli ambiti tecnici del progetto medesimo, per

acquisire un parere in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e alle prospettive di mercato del piano di sviluppo presentato dal beneficiario.

A tal fine il parere conterrà un giudizio di sintesi secondo le seguenti tabelle:

<i>criteri di ammissibilità</i>	<i>si/no</i>
L'impresa opera in un settore ammissibile e il piano fa riferimento ad un settore ammissibile.	-
Il piano è caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo.	-
Il piano è mirato a sviluppare nuovi processi, prodotti o servizi o è finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata.	-
Il piano prevede unicamente spese relative ad attività qualificabili come ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo o di prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione.	-
Le spese fanno riferimento unicamente alla realizzazione di programmi di investimento mediante il sostenimento di costi di esercizio ammessi dalla legge.	-
Il piano ha una durata complessiva compresa tra 1 e 3 anni.	-

<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio</i>
Adeguatezza e coerenza delle competenze del personale rispetto al piano di sviluppo.	0-10
Carattere innovativo dell'idea alla base del piano di sviluppo.	0-10
Qualità tecnico-scientifica del piano di sviluppo e dei suoi obiettivi.	0-15
Realizzabilità del piano di sviluppo, intesa come fattibilità tecnologica ed operativa.	0-15
Prospettive di mercato, intese come potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del business, delle strategie di marketing.	0-10

Il parere sarà negativo sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 40 punti sia nel caso in cui, relativamente ad ogni criterio di valutazione, sia inferiore alla metà del punteggio massimo stabilito per tale criterio.

Il parere positivo potrà contenere eventuali raccomandazioni cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del piano di sviluppo.

4. Per le necessità dell'istruttoria, la struttura regionale potrà effettuare sopralluoghi presso l'impresa, coadiuvata, se necessario, dai dipendenti della Finaosta S.p.A. e/o dall'/gli esperto/i.
5. La struttura regionale, la Finaosta S.p.A. e l'/gli esperto/i, entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda, si riuniranno per effettuare un esame congiunto della domanda.
6. La Finaosta S.p.A., entro 40 giorni dalla trasmissione della domanda, invierà alla struttura regionale il proprio parere, fatta salva un'eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al beneficiario della documentazione integrativa ritenuta necessaria.
7. L'/Gli esperto/i, entro 40 giorni dalla trasmissione della domanda, invierà alla struttura regionale il proprio parere, fatta salva un'eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al beneficiario della documentazione integrativa ritenuta necessaria.
8. La struttura regionale, avvalendosi dei pareri ricevuti, completerà l'istruttoria entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
9. In caso di valutazione positiva della domanda, la struttura regionale disporrà il provvedimento di concessione del contributo, che potrà contenere anche delle prescrizioni cui l'impresa dovrà attenersi, compresa la rideterminazione dell'importo del contributo rispetto a quello richiesto.

10. In caso di valutazione negativa della domanda, la struttura regionale disporrà il provvedimento di diniego del contributo.
11. In caso di mancanza dei requisiti obbligatori, di cui all'art. 2 della legge 14/2011, la struttura regionale provvederà all'archiviazione della domanda.
12. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi sarà disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
13. Qualora l'ultima domanda possa essere finanziata soltanto parzialmente, la struttura regionale ne darà comunicazione al richiedente, che avrà facoltà di accettare il finanziamento parziale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione, la domanda sarà archiviata.
14. Qualora, nel corso dell'anno, siano stanziati ulteriori risorse, le stesse verranno destinate a finanziare le domande presentate secondo il loro ordine cronologico, partendo da quelle finanziate soltanto parzialmente.

7 CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO.

1. I piani di sviluppo potranno essere avviati a partire dalla data di valutazione della domanda e comunque non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Le spese potranno essere sostenute a partire dalla data di avvio, entro la durata del piano.
3. Un'eventuale proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, del termine del piano di sviluppo dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura regionale, che esaminerà i motivi della richiesta. L'eventuale proroga non potrà comportare incrementi del contributo concesso.
4. Rispetto al programma di investimento approvato, saranno ammessi scostamenti motivati, per ciascuno stato di avanzamento, del 20% per ciascuna tipologia di costo di esercizio sostenuto, purché resti nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a finanziamento e purché lo scostamento sia funzionale ad un migliore conseguimento degli obiettivi di crescita dell'impresa.
5. Eventuali modifiche al piano di sviluppo dovranno essere autorizzate dalla struttura regionale preventivamente all'effettuazione delle relative spese.
6. Per quanto riguarda le diverse tipologie di costi sostenuti per la realizzazione del programma di investimento, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni, tenendo conto del fatto che le fatture dovranno essere rendicontate al netto dell'I.V.A.

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNOLOGICI NUOVI DI FABBRICA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO.

Saranno ammesse le spese per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

attrezzature e strumentazioni nuove da utilizzare esclusivamente per il piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti o da analogha documentazione;

attrezzature e strumentazioni nuove il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento fiscale civilistico del bene risultante dal registro cespiti o da analogha documentazione e in parte proporzionale all'uso effettivo per il piano.

Sarà ammessa la spesa per l'acquisizione del software specialistico applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel piano di sviluppo.

Saranno ammesse le spese per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni di costo unitario non superiore al limite indicato all'art. 102, comma 5 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui

Redditi, qualora le stesse abbiano autonomia funzionale e risultino iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

Non saranno ammesse:

- le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il piano di sviluppo;
- le spese relative ad attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature e di strumenti mediante lo strumento della locazione finanziaria.

MATERIALI.

Saranno ammessi a contributo i materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione del piano di sviluppo. Non sono ammessi i prelievi di materiale da magazzino.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzi l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O DISTACCATO.

Sarà ammesso soltanto il costo relativo al personale, dipendente o distaccato, del soggetto beneficiario impegnato nella sede operativa valdostana nella realizzazione del piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa (es. personale amministrativo, addetti commerciali, ...).

Il costo del personale dipendente e distaccato sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come sotto indicato:

- per ogni persona impiegata nel piano sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

COSTI RELATIVI A PERSONALE IN COLLABORAZIONE.

Sarà ammesso soltanto il costo relativo al personale con contratti di collaborazione del soggetto beneficiario impegnato nella realizzazione del piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

LICENZE E DIRITTI DI UTILIZZO DI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI SOFTWARE.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per il piano di sviluppo dovranno essere determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del piano di sviluppo, dovranno essere determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il piano di sviluppo, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso in parte proporzionale all'uso effettivo nel piano.

SERVIZI DI INCUBAZIONE DI IMPRESA.

Le spese dovranno essere documentate mediante fatture al netto di eventuali contributi pubblici.

CONSULENZE SPECIALISTICHE.

Saranno ammesse soltanto le consulenze affidate a soggetti appartenenti a Stati con i quali sono vigenti protocolli di reciprocità con l'Italia.

Gli incarichi relativi alle consulenze dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (come da definizione di imprese associate o imprese collegate), il soggetto beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti le disposizioni dei presenti *Criteri generali di realizzazione dei piani di sviluppo*. L'importo ammesso sarà il minore tra il costo indicato in fattura (o in altra documentazione ritenuta equipollente) e quello risultante dall'applicazione dei presenti *Criteri generali di realizzazione dei piani di sviluppo*.

7. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi gli oneri per spese e commissioni bancarie.
8. I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario. Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità ed, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.
9. In caso di utilizzo delle risorse FESR, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2022, termine finale di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.
10. In caso di utilizzo delle risorse FESR, per quanto non specificato dai presenti criteri e modalità si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

8 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica:
 - della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
 - all'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).
3. Il primo stato di avanzamento, per un contributo erogabile non superiore al 10%, dovrà essere presentato, completo della documentazione di spesa, sulla modulistica predisposta entro 3 mesi dall'avvio del progetto. I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo sono esonerati dalla presentazione di questo stato di avanzamento. In caso di mancata presentazione dello stato di avanzamento entro i termini, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10

giorni. Il successivo stato di avanzamento intermedio dovrà riguardare un periodo di attività di non meno di 12 mesi e di non più di 18 mesi.

4. Per ciascuno stato di avanzamento, l'impresa presenterà, con modalità telematiche, la rendicontazione del piano, comprendente la documentazione consuntiva dei costi sostenuti e la relazione tecnica, alla struttura regionale competente (di seguito struttura regionale).
5. La rendicontazione, dovrà essere presentata entro 3 mesi dal termine del relativo periodo.
6. Nel caso di mancata presentazione della rendicontazione entro tali termini, non si procederà all'erogazione del contributo relativo a tale periodo, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.
7. La struttura regionale inoltrerà la relazione tecnica, entro 5 giorni, all'/gli esperto/i che verificherà l'avanzamento delle attività, la conformità delle attività realizzate rispetto al piano di sviluppo presentato, il raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa indicati nel piano e la congruità dei costi, e trasmetterà alla struttura regionale, entro 30 giorni, un parere sulla documentazione esaminata.
8. La Finaosta S.p.A. oppure la struttura regionale, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa di rendicontazione del piano, provvederà all'erogazione dei contributi, se del caso anche in misura parziale, sulla base della verifica della conformità dei costi di esercizio sostenuti per la realizzazione dei programmi di investimento rispetto al preventivo presentato e alle regole di cui all'articolo 6 e tenendo conto del parere espresso dall'/gli esperto/i.
9. La maggiorazione della percentuale di contributo di cui all'articolo 3, comma 2, sarà erogata con lo stato di avanzamento finale.
10. In sede di rendicontazione finale dell'intervento agevolato, l'impresa beneficiaria che abbia ottenuto la maggiorazione della percentuale di contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dovrà dichiarare il numero di dipendenti a tempo indeterminato, presentando idonea documentazione comprovante l'avvenuto incremento occupazionale.
11. Tale incremento occupazionale dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni successivi alla conclusione del piano.
12. Potrà essere erogato un anticipo pari al 30% del contributo concesso al momento dell'approvazione del piano di sviluppo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A. oppure dalla struttura regionale e di importo almeno pari a quello da erogare.
13. Tale anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del piano di sviluppo e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.
14. Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei piani approvati, esaminando la relazione di sintesi predisposta dalla Finaosta S.p.A. oppure dalla struttura regionale sull'avanzamento del piano nel periodo.

9 VERIFICHE E CONTROLLI.

1. La Regione e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso l'impresa per l'istruttoria del piano, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati al piano a suo tempo presentato, per la verifica dei risultati del piano, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione.
2. La Regione, la Finaosta S.p.A., gli organi dello Stato e dell'Unione europea potranno effettuare, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, sopralluoghi ispettivi nei 3 anni successivi al termine del piano di sviluppo.

3. La Regione, la Finaosta S.p.A., i loro dipendenti e/o consulenti, e i membri del Comitato tecnico-scientifico potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengono pertinenti al piano e possono esigere che tali dati siano loro forniti.

10 REVOCA DEI CONTRIBUTI.

1. Il contributo sarà revocato interamente nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del piano di sviluppo ad eccezione del requisito relativo alla dimensione dell'impresa;
 - messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del piano di sviluppo;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - mancata attivazione di una sede operativa nel territorio regionale prima dell'erogazione del contributo, nel caso in cui il requisito non fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
2. La revoca del contributo sarà disposta in misura parziale, in relazione all'inadempimento riscontrato, nei seguenti casi:
- mancato rispetto dell'incremento occupazionale previsto in caso di maggiorazione della percentuale di contributo per i 3 anni successivi alla conclusione del piano;
 - mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del piano di sviluppo.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
4. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 14/11 per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

11 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

1. In caso di utilizzo delle risorse FESR, il nominativo dei beneficiari sarà inserito nell'elenco dei beneficiari del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" della Valle d'Aosta.
2. In caso di utilizzo delle risorse FESR, il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 ed, in particolare, ad informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi comunitari.

12 CUMULO DEI CONTRIBUTI.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.